

Dal **1° gennaio 2017** per effetto delle abrogazioni, disposte dall'art. 2 della legge 92/2012, degli articoli da 6 a 9 della legge 223/91, ai lavoratori licenziati in seguito a licenziamento collettivo, da aziende soggette alla normativa CIGS, **non verrà più erogato** il trattamento di mobilità ordinaria **che viene sostituito** dalla NASPI nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto l'indennità di mobilità verrà erogata a tutti i lavoratori e lavoratrici che saranno licenziati, a seguito di procedura di licenziamento collettivo, **e cesseranno effettivamente il rapporto di lavoro entro il 30 dicembre 2016.**

L'eventuale corresponsione **dell'indennità di mancato preavviso** non produce effetti sulla data di effettiva cessazione del rapporto, ma fa solo slittare in avanti la erogazione della indennità da parte dell'INPS.

Lavoratori collocati in mobilità

Durata della mobilità per i lavoratori licenziati entro il 30.12.2016

Dal 01/01/2016 al 30/12/2016

	Durata in mesi
Centro Nord fino a 39 anni	12
Centro Nord da 40 a 49 anni	12
Centro Nord da 50 anni in su	18
Sud fino a 39 anni	12
Sud da 40 a 49 anni	18
Sud da 50 anni in su	24

La NASPI, viceversa, sarà riconosciuta a tutti coloro che risulteranno cessati dal rapporto di lavoro dal 31 dicembre 2016 in poi ed avrà una durata di **24 mesi massimi** per tutti i lavoratori, a prescindere dall'età. La durata, nei limiti del massimo previsto, varia a seconda dell'anzianità contributiva che il lavoratore vanta nei quattro anni precedenti la disoccupazione.

Come evidenziato in oggetto, dal 1° gennaio 2017, sono abrogati anche gli articoli della Legge n. 223/1991 che disciplinano la lista di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità con le agevolazioni contributive, la cancellazione dalle liste di mobilità. Quindi **dal 1° gennaio 2017 non esisterà più la lista dei lavoratori in mobilità e, di conseguenza, saranno aboliti gli sgravi contributivi per chi assume personale iscritto nella lista. L'Inps con circolare 137/2012 ha precisato che tali agevolazioni saranno applicate alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016, anche se l'agevolazione dovesse scadere successivamente alla suddetta data.**

Viceversa, non spetterà l'incentivo per un'assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore fosse stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016 ovvero anche se il lavoratore fosse titolare dell'indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016 (cfr. circolare Inps 137/2012).

In ultimo segnaliamo che la legge 92/2012 all'articolo 2, comma 71, lettera d) dispone, tra le altre cose, **l'abrogazione a partire dal 1 gennaio 2017 dell'articolo 16 della legge 223/91 e conseguentemente da quella data viene meno l'obbligo per i datori di lavoro (soggetti alla disciplina CIGS) del versamento del contributo per la mobilità dovuto mensilmente sulle retribuzioni dei lavoratori nella misura dello 0,30 (v. articolo 16, c. 2, legge 223/91)**